

Roma, 28/11/2023

Prot. n. UC 2095/23

OGGETTO: DETERMINA PROROGA TECNICA EX ART. 106, COMMA 11, D.LGS. 50/2016 DELLA CONVENZIONE QUADRO “SERVIZI ASSICURATIVI PER IL LOTTO 1 “ALL RISKS” DEL 20.12.18 PROT. UC 696/18”. CIG: 7726552869.

L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – IFEL (di seguito denominato anche la “Stazione appaltante” o “IFEL”), con sede legale in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina n. 26, C.F. 97413850583, in persona del Direttore, Dott. Pierciro Galeone:

PREMESSO CHE

- IFEL a mezzo di Determina a contrarre Prot. UC 432/18 del 03.07.2018, adottata dal Responsabile Unico del Procedimento, Susanna Fortuna, IFEL ha avviato una procedura aperta, suddivisa in n.° 4 Lotti, ai sensi degli artt. 54, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, in nome e per conto proprio e di ANCI- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito anche solo “ANCI”), CITTALIA – Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza (di seguito anche solo “CITTALIA”) e Comunicare - ANCI Comunicazione ed Eventi Srl Unipersonale (di seguito anche solo “ANCI Comunicare ”), volta all'affidamento dei **“Servizi di assicurazione “All Risks”, “Responsabilità civile terzi e dipendenti”, “Infortuni Professionali ed Extraprofessionali e Rimborso Spese Mediche Dipendenti” e “D. & O. (Responsabilità Patrimoniale)”**;
- in relazione al lotto 1 “*All Risks*”, la procedura di gara è andata deserta;
- pertanto, IFEL ha provveduto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016, ad aggiudicare il Servizio alla Società Aviva Italia S.p.A.

- **Vista** la deliberazione n. 34/2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 con le quali l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) è consentita in considerazione della necessità di

evitare un blocco dell'azione amministrativa *“ ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei soli, limitati eccezionali, casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente”*.

- **Visto** l'art. 4.2 del Bando “Opzioni e Rinnovi” che dispone che *“ la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice”*.
- **Visto** che ANCI, nella sua qualità di designato Ente capofila, quale soggetto idoneo a gestire la procedura unica di gara per sé e in nome e per conto di IFEL, CITTALIA, ANCI Comunicare e ANCI Ditale, per concludere la procedura di gara avviata con determina prot. n. 401/DIRAMM/SG/Lp-23 del 27/11/2023 per l'individuazione di una nuova Compagnia assicurativa, con lettera del 27/11/2023 Prot. n. 402/DIRAMM/LP/mgo-23, in atti, ha richiesto di prorogare di ulteriori sei (6) mesi la polizza assicurativa di che trattasi.
- **Richiamata** la Convenzione Quadro Prot. UC 696/18 stipulata in data 20/12/2018 per la fruizione dei Servizi di Assicurazione *“All Risks”* la quale stabilisce all'art. 3 punto 2 che *“l'Ente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza della Convenzione Quadro, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente secondo le modalità disciplinate nel Capitolato di polizza”*.
- **Considerato** che la scadenza della citata Convenzione è prevista al giorno 31/12/23.
- **Rilevato** che la proroga tecnica è prevista dall'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 applicabile *ratione temporis* alla procedura de quo.
- **Rilevato:**
 - che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la suddetta proroga;
 - che l'art. 106, comma 11 cit., in merito alla proroga tecnica dispone che *“ la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*.
- **Considerato** che si è reso necessario, al fine assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della procedura di gara, come previsto dal citato art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, prorogando le prestazioni per ulteriori 6 mesi.
- **Considerato** che sussistono i requisiti di cui all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/16.

DETERMINA

- **DI PROROGARE**, ai sensi del cit. art. 106 comma 11 D.lgs 50/2016, le prestazioni contrattuali previste dalla Convenzione Quadro del 20/12/2018 Prot. UC 696/18, con scadenza in data 31/12/2023, avente ad oggetto l'affidamento alla Società Aviva Italia S.p.A. dei servizi di assicurazione "ALL RISKS", per il periodo di espletamento della procedura di gara in corso, e precisamente, **sino al 30.06.24** agli stessi patti, prezzi e condizioni ivi stabiliti, stabilendo sin d'ora che nel caso in cui l'aggiudicazione del nuovo Servizio intervenga prima della suddetta scadenza, il contratto si intenderà risolto di diritto.

- **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva stimata per la suddetta proroga, ammonta ad € 711,00 (euro settecentoundici/00) e che il costo complessivo stimato dell'appalto, periodi di proroga compresi, ammonta ad € 7.821,00 (euro settemilaottocentoventuno/00).

- **DI CONFERMARE** il Direttore Amministrativo, Susanna Fortuna, quale Responsabile Unico del procedimento, anche ai fini dell'esecuzione della presente **Proroga Tecnica Ex Art. 106, Comma 11, D.Lgs. 50/2016 della Convenzione Quadro "Servizi Assicurativi per il Lotto 1 "All Risks" del 20.12.18 Prot. UC 696/18". CIG: 7726552869.**

f.to Il Direttore
Pierciro Galeone